

Fu quindi novellamente convocato per il giorno 26 maggio testè trascorso, e per il 30 di detto mese in caso di ballottaggio.

Alla prima votazione, ch'ebbe luogo nel giorno 26 suddetto, intervennero 568 elettori, ed i voti furono distribuiti come in appresso.

Al signor Filippo De Blasio 142 voti, al signor Nicotera 152, al generale Giacomo Longo 64; e 9 voti andarono dispersi a favore di altri candidati.

Si addivenne alla votazione di ballottaggio fra i due primi candidati che riportarono maggior numero di suffragi, secondo il disposto dell'articolo 92 della legge elettorale.

A questa votazione presero parte 422 elettori, de' quali 212 diedero il voto al signor De Blasio, e 206 al signor Nicotera, e quattro schede furono annullate, le quali trovansi annesse ai processi verbali.

L'ufficio ripeté superfluo sollevare quistione sull'annullamento di queste schede; poichè, anche quando fossero state ritenute valide e favorevoli al competitore, non avrebbero potuto spostare la maggioranza dei voti. Tuttavia devo far conoscere alla Camera che fra le quattro schede annullate una sola contiene il nome del signor Nicotera, e le altre tre quello dell'eletto signor De Blasio.

Seguì dunque la proclamazione, nel IV collegio di Napoli, del signor Filippo De Blasio a deputato; ed io, a nome del V ufficio, che ritrovò regolari tutte le operazioni elettorali, contro le quali non esiste richiamo, domando la convalidazione dell'elezione del signor Filippo De Blasio a deputato del suddetto collegio.

(La Camera approva.)

(Il deputato De Blasio presta il giuramento.)

Riferisco ancora a nome dello stesso ufficio sull'elezione del signor Palomba sacerdote Pietro a deputato del collegio nono di Napoli.

Occorre anzitutto dire che anche questo collegio era convocato per il giorno 21 d'aprile, e per la stessa ragione andò deserto; quindi fu con posteriore decreto convocato per il giorno 26 e 30 maggio testè passato.

Questo collegio si compone di cinque sezioni, e vi sono iscritti 1580 elettori. Intervenero alla prima votazione 416 elettori. I voti furono distribuiti nel seguente modo: al sacerdote Pietro Palomba 116 voti, al signor Cicarelli avvocato Pasquale 89, al signor Carrera Francesco Zaverio 72, al signor generale Giacomo Longo 44, al signor Catucci Francesco Paolo 32, al signor De Ruggiero 22; voti dispersi 40, nulli 1.

Si addivenne quindi alla votazione di ballottaggio, alla quale presero parte 422 elettori.

In questa votazione il signor Palomba sacerdote Pietro riportò 293 voti, il signor Cicarelli avvocato Pasquale ne ottenne 124. Quindi il signor sacerdote Pietro Polomba fu proclamato deputato.

Presentandosi le operazioni regolari, come risulta dagli stessi processi verbali, l'ufficio propone, per mezzo mio, la convalidazione dell'elezione.

(La Camera approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AGLI STIPENDI DEI COMMISSARI DI LEVA.

MONTI, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione della Commissione sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno nella tornata del

l'otto aprile ultimo scorso, relativo agli stipendi dei commissari di leva.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO ITALIANO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per la costituzione del Gran Libro del debito pubblico del regno d'Italia.

Nell'ultima tornata la Camera approvò l'articolo 20. Darò ora lettura dell'articolo 21 e lo metterò in discussione:

« Art. 21. Allorquando, sopra istanza di chi ha un vincolo cauzionale sulla iscrizione nominativa, a tenore del successivo articolo 24, è seguita la vendita forzata della rendita, può il compratore in ordine all'atto di acquisto ottenere la traslazione al proprio nome, e se il possessore vincolato rifiuta la consegna del certificato non è necessario farne il deposito. »

CORDOVA. L'articolo 21 si riferisce all'articolo 24, il quale adopera l'espressione: *vincolo convenzionale*. Questa espressione: *vincolo*, fu surrogata alla parola *ipoteca* del progetto ministeriale. Non occorre di far rilevare che quando la Camera, discutendo l'articolo 24, adottasse la locuzione del progetto ministeriale anziché quella della Commissione, l'articolo 21 andrebbe relativamente modificato. È una specie di riserva che ho voluto fare.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe sospendere la votazione di quest'articolo finchè fosse deciso sul 24.

CORDOVA. Si potrebbe anche procedere alla votazione del medesimo articolo, con intelligenza che quest'espressione sarebbe poi modificata quante volte la Camera votando l'articolo 24 preferisse la redazione ministeriale a quella della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Galeotti.

GALEOTTI. Non potrei consentire alla nuova formola che venne sostituita dalla Commissione a quella che il Governo propose: ne dirò brevemente le ragioni.

Il principio economico, il quale si oppone alla sequestrabilità delle vendite, non si oppone al vincolo convenzionale, anzi lo favorisce. Non s'oppono, perchè non c'è pericolo che il vincolo convenzionale, per le forme che lo accompagnano, turbi la libera circolazione dei valori; lo favorisce, all'opposto, imperciocchè s'intende facilmente che, a misura che s'aumentano i servigi di cui la rendita può essere suscettibile, s'aumenta il pregio al valore della rendita stessa. Quindi, se in Francia, colla legge del 1793, fu proscritto in modo assoluto il vincolo convenzionale a misura che il principio economico prevalse sul principio civile, il vincolo convenzionale fu riconosciuto ammissibile dappertutto, e fu ammesso specialmente da tutte le leggi italiane. Ma v'ha di più: la legge sarda del 1819, la quale istituisce il debito pubblico, ammette che la rendita iscritta sul Gran Libro sia suscettibile d'ipoteca. L'articolo 25 di questa legge è così concepito:

« Le iscrizioni non sono suscettibili che d'ipoteche speciali e convenzionali stabilite per atto pubblico. »

Pare a me che, dovendosi accogliere il principio del vincolo convenzionale, fosse cosa coerente al concetto che domina tutto quanto il disegno di legge l'accettare come più largo il sistema di legge sarda. L'articolo 21 del progetto mi-